



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato nella seduta consiliare del 10 aprile 1973

**Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazioni consiliari 10.01.1975 n. 68;
07.07.1981 n. 281; 21.05.1984 n. 4; 12.12.1988 n. 1; 16.05.2022 n. 11.**

TITOLO I DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	3
Art. 1 - Premessa.....	3
Art. 2 - Composizione.....	3
Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri.....	3
Art. 4 - Convocazione del Consiglio neoeletto.....	3
Art. 5 - Adempimenti preliminari del Consiglio.....	3
Art. 6 - Costituzione dei Gruppi consiliari.....	4
Art. 7 - Conferenza dei Capi Gruppo.....	4
Art. 8 - Funzionamento dei Gruppi.....	4
TITOLO II DELLE COMMISSIONI.....	5
Art. 9 - Commissioni consiliari.....	5
Art. 10 - Presidenza delle Commissioni.....	5
Art. 11 - Funzionamento ed attribuzioni delle Commissioni.....	5
Art. 12 - Convocazione delle Commissioni.....	6
Art. 13 - Validità delle sedute delle Commissioni.....	6
Art. 13 bis - Modalità e requisiti per la partecipazione alle Commissioni in videoconferenza. .	6
Art. 14 - Nomina dei relatori.....	8
Art. 15 - Termine per l'esame degli argomenti.....	8
Art. 16 - Commissioni speciali.....	8
Art. 16 bis - Svolgimento di incarichi da parte di Amministratori e Dipendenti del Comune e delle Aziende Municipalizzate.....	8
Art. 17 - Organi di consultazioni democratica.....	9
TITOLO III DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	10
Art. 18 - Durata in carica.....	10
Art. 19 - Decadenza dei Consiglieri.....	10
Art. 20 - Giustificazione delle assenze.....	10
Art. 21 - Convocazione ordinaria.....	10
Art. 22 - Convocazione straordinaria.....	11
Art. 23 - Convocazione su richiesta di un terzo dei Consiglieri.....	11
Art. 24 - Data delle sedute.....	11
Art. 25 - Ordine del giorno.....	11
Art. 26 - Luogo delle riunioni.....	12
Art. 27 - Avviso di convocazione.....	12
Art. 28 - Pubblicità delle sedute.....	12
Art. 29 - Oggetto delle sedute.....	12

Art. 30 - Presidenza delle sedute.....	13
Art. 31 - Attribuzioni del Presidente.....	13
Art. 32 - Presenza degli Assessori.....	14
Art. 33 - Apertura e validità dell'adunanza.....	14
Art. 34 - Numero legale.....	14
Art. 35 - Scrutatori.....	15
Art. 36 - Approvazione del verbale della seduta precedente.....	15
Art. 37 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....	15
Art. 38 - Seduta pubblica e seduta segreta.....	16
Art. 39 - Disciplina della discussione.....	16
Art. 40 - Richiami alla legge o al Regolamento (Mozione d'ordine).....	16
Art. 41 - Questioni di carattere incidentale.....	17
Art. 42 - Interventi nella discussione.....	17
Art. 43 - Fatto personale.....	18
Art. 44 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.....	18
Art. 45 - Chiusura della discussione.....	18
Art. 46 - Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni.....	18
Art. 47 - Forma delle votazioni.....	19
Art. 48 - Proclamazione dell'esito della votazione.....	19
Art. 49 - Processo verbale.....	20
TITOLO IV DEI CONSIGLIERI.....	20
Art. 50 - Richiamo all'ordine.....	21
Art. 51 - Diritto d'intervento.....	21
Art. 52 - Interrogazioni.....	21
Art. 53 - Interpellanze.....	22
Art. 54 - Mozioni.....	22
TITOLO V DEL PUBBLICO.....	23
Art. 55 - Ammissione e comportamento del pubblico.....	23
Art. 56 - Casi non previsti.....	23
Allegato A.....	24
Delibera consiliare 21.5.84, n. 4.....	24



TITOLO I

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Premessa

1. Le riunioni e le funzioni del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge, dal relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento.

Art. 2

Composizione

1. Il Consiglio Comunale è il depositario della volontà dei cittadini e del potere sovrano comunale.
2. Esso si compone di 60 Consiglieri, che permangono in carica cinque anni a partire dalla data dell'elezione.

Art. 3

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri proclamati eletti assumono subito la carica, acquistando tutti i diritti inerenti alla loro funzione.

Art. 4

Convocazione del Consiglio neoeletto

1. Dopo l'elezione il Consiglio viene convocato ed insediato dal Sindaco uscente o dal Commissario, al Comune, e viene riunito sotto la presidenza del Consigliere Anziano.
2. S'intende per Consigliere anziano l'eletto con il maggior numero di voti di preferenza nella lista che ha riportato maggior numero di voti. Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 1915, un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla presentazione della relativa domanda. L'avviso di convocazione è, notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 5

Adempimenti preliminari del Consiglio

1. Nella prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede, sotto la presidenza del Consigliere Anziano:



- a) alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
 - b) alla elezione del Sindaco secondo il disposto dell'art. 5 del D.P.R. 16-5-1960;
 - c) alla elezione della Giunta secondo il disposto dell'art. 4 del D.P.R. 16-5-1960.
2. La Giunta municipale si compone di 14 Assessori effettivi, di 4 Assessori supplenti e del Sindaco che la presiede.

Art. 6

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta deve aver luogo la costituzione dei Gruppi consiliari.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Segreteria Generale del Comune l'elenco dei propri Componenti, sottoscritto dal Capo del Gruppo stesso o in mancanza dal Consigliere più anziano secondo legge.
3. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri.
4. I Consiglieri che non appartengono ad un gruppo costituito formano il Gruppo misto.

Art. 7

Conferenza dei Capi Gruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Sindaco di Sua iniziativa o anche su richiesta di un Capo Gruppo per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.
2. La conferenza dei Capi-gruppo è considerata, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la prima fra le Commissioni consiliari, di cui al successivo articolo 9, ferma la sua composizione e le competenze previste dal presente articolo.
3. Alla conferenza dei Capi-gruppo partecipa anche un Consigliere di ciascun Partito o Gruppo politico presenti in Parlamento, la cui rappresentanza consiliare non abbia consentito la formazione di un Gruppo.
4. Detto Consigliere è equiparato a tutti gli effetti ai capi dei Gruppi consiliari.

Art. 8

Funzionamento dei Gruppi

1. Ai Gruppi consiliari, per la esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, personale e attrezzature e possono essere assegnati contributi a carico del bilancio comunale, differenziati in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.



TITOLO II

DELLE COMMISSIONI

Art. 9

Commissioni Consiliari

1. Per una più approfondita e spedita trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio comunale sono istituite, in seno allo stesso, le Commissioni Consiliari permanenti e speciali.
2. Il numero delle Commissioni permanenti, che non può superare quello degli Assessorati, le materie ad esse attribuite, la loro composizione numerica e la ripartizione tra i Gruppi sono stabiliti con ordinanza sindacale, previa intesa con i Gruppi consiliari.
3. L'assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni è fatta sulla base delle designazioni dei Gruppi ed in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione numerica esistente tra i Gruppi stessi.
4. Ogni Consigliere può far parte di più Commissioni. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito da un collega del suo Gruppo.
5. Alle Commissioni partecipano, senza diritto di voto, se non ne fanno parte come componenti, gli Assessori preposti ai rami di servizio attribuiti alla Commissione stessa.

Art. 10

Presidenza delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione è presieduta da un Consigliere eletto dai componenti della Commissione, con votazione palese. Anche un solo componente della Commissione può chiedere la votazione segreta.
2. In caso di assenza del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal componente più anziano (vedi art. 4).
3. Fungerà da Segretario della Commissione un impiegato del Comune. Il Segretario tiene nota delle presenze e redige il verbale della seduta.

Art. 11

Funzionamento ed attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, oltre all'esame delle questioni di competenza consiliare, predisposte con delibera di Giunta, possono essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che la Giunta, o il Sindaco, o singoli Assessori, o membri della stessa Commissione ritengano di richiedere.



2. Qualora sulla delibera di proposta della Giunta si raggiunga il voto unanime dei presenti, e purché sia espressione della unanimità dei Gruppi consiliari costituiti, la delibera verrà rimessa al Consiglio per l'approvazione senza dibattito.
3. Solo nei casi di urgenza la Giunta può portare direttamente le sue delibere al dibattito consiliare; in tutti gli altri casi, invece, le delibere debbono essere inviate al preventivo esame dell'apposita Commissione.

Art. 12

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate con appositi avvisi a mezzo strumenti informatici e/o telematici a disposizione dell'Amministrazione, dai loro Presidenti almeno 48 ore prima della riunione. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti.
2. Il Sindaco può provvedere, ove necessario, a convocare collegialmente più Commissioni.

Art. 13

Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio comunale.
2. Le riunioni delle Commissioni possono essere svolte in presenza nella loro sede istituzionale, in modalità mista, vale a dire che è data l'opportunità al Consigliere e/o invitati esterni di partecipare sia in presenza che tramite videoconferenza, ovvero esclusivamente in videoconferenza. In caso di modalità mista ovvero in videoconferenza, l'indirizzo di collegamento alla piattaforma telematica verrà fornito nell'avviso di convocazione.
3. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti.
4. Per l'espletamento del proprio mandato le Commissioni hanno facoltà di richiedere agli Uffici ed alle Aziende del Comune informazioni, notizie e documenti.

13 bis

Modalità e requisiti per la partecipazione alle Commissioni in videoconferenza

1. I partecipanti possono presenziare alle riunioni di Commissione svolte in modalità mista ovvero esclusivamente in videoconferenza, collegandosi attraverso il link di accesso alla piattaforma informatica comunicata al momento della convocazione, che deve, in ogni caso, consentire:
 - a) di verificare l'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza da parte dei

- dipendenti che svolgono funzioni di segreteria;
- b) a tutti i componenti dell'Organo collegiale di partecipare alla discussione ed all'espressione dei pareri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) la visione e condivisione, tra i soggetti interessati, di eventuali documenti, che saranno opportunamente presentati in formato digitale al fine di permettere la fruizione on line;
 - d) la tracciabilità;
 - e) la sicurezza della privacy dei dati e dell'informazione;
2. La partecipazione e l'intervento alle Commissioni in modalità mista ovvero esclusivamente in videoconferenza, avviene in forma tale da assicurare che il partecipante sia dedito esclusivamente alla riunione ed in modalità consona all'impegno istituzionale.
 3. Il collegamento deve essere effettuato in luogo idoneo a garantire la riservatezza e il rispetto della normativa in materia di privacy. Durante il collegamento da remoto non è consentita l'esposizione da parte dei Consiglieri di bandiere e manifesti che ritraggano i simboli dei partiti e dei gruppi consiliari. La videocamera con cui si collegherà il Consigliere dovrà essere orientata in modo tale da non inquadrare altri soggetti e da garantire un'ambientazione decorosa.
 4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendono autori, può disporre la temporanea disattivazione della videocamera e/o del microfono.
 5. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare ai lavori o ad intervenire, per ragioni d'ufficio o in audizione, alle riunioni, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma informatica e dell'utilizzo improprio del microfono, della videocamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
 6. La partecipazione assicurata in tali modalità è valida, ove ne ricorrano le condizioni, ai fini della percezione del gettone di presenza, nel rispetto delle condizioni di cui al vigente regolamento, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio.
 7. Al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle Commissioni in modalità mista ovvero esclusivamente in videoconferenza, ulteriori modalità operative e funzionali dovranno essere definite con apposito atto organizzativo del Dirigente responsabile del servizio Segreteria del Consiglio comunale e Gruppi consiliari, su indirizzo del Presidente del Consiglio comunale.



Art. 14

Nomina dei relatori

1. Le Commissioni, se chiamate ad esprimere pareri ai sensi dell'art. 11, ultimato l'esame di ciascun argomento, incaricano il Presidente od altro loro membro di riferire all'organo competente, per iscritto o verbalmente.
2. La minoranza ha la facoltà di nominare un proprio relatore.

Art. 15

Termine per l'esame degli argomenti

1. Il termine a disposizione delle Commissioni per pronunciarsi su ciascuno argomento è di giorni 15, trascorso tale termine, salvo proroghe per casi eccezionali, la questione passa all'esame del Consiglio.

Art. 16

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può, inoltre, su richiesta motivata anche di un Gruppo ed a maggioranza, procedere alla nomina di Commissioni speciali con la presenza di rappresentanti di tutti i Gruppi, per l'esame, lo studio o l'indagine su particolari questioni. Dette Commissioni potranno consultare, eventualmente, anche cittadini particolarmente competenti, che possano dare utile contributo alla Civica Amministrazione.

Art. 16 bis

Svolgimento di incarichi da parte di Amministratori e Dipendenti del Comune e delle Aziende Municipalizzate

1. Salvo che la legge non disponga diversamente, gli incarichi conferiti ad amministratori, Funzionari e Dipendenti Comunali e delle Aziende Municipalizzate sono da considerarsi gratuiti.
2. Tuttavia, ove l'entità dell'impegno necessario e delle responsabilità da assumere, nonché la professionalità richieste per lo svolgimento dell'incarico siano tali da esorbitare da quelle proprie della funzione, della carica e della qualifica ricoperte, è ammessa la possibilità di corrispondere un compenso nella forma di un gettone a presenza.
3. Tale compenso che non potrà superare le £. 200.000= lorde pro-capite per seduta (elevabili fino al doppio per i componenti di Commissioni che non siano Amministratori o Funzionari del Comune o delle Aziende Municipalizzate) dovrà comunque essere necessariamente determinato con atto deliberativo e contestualmente all'atto di nomina tenuto conto della natura e della durata dell'incarico, delle responsabilità ad esso connesse e della professionalità richiesta.



4. Nell'atto deliberativo di nomina o di determinazione del compenso dovrà essere indicato il termine entro cui l'incarico dovrà essere necessariamente assolto ed il numero massimo di sedute per le quali è possibile percepire un gettone di presenza, elevabile solo con apposito atto deliberativo a seguito di richiesta motivata dalla Commissione stessa.
5. Nell'atto deliberativo di nomina saranno altresì indicate le risorse finanziarie con le quali far fronte alle conseguente spesa.
6. Ove un incarico preveda un impegno superiore ai sei mesi in un anno, l'incaricato o gli incaricati non potranno ricevere altri incarichi retribuiti per il medesimo anno. In ogni caso nessun Amministratore o Dipendente del Comune potrà ricevere più di due incarichi retribuiti nel corso di un anno e più di un gettone di presenza per ogni giorno. Non si tiene, ovviamente, conto delle partecipazioni alle Commissioni Consiliari costituite ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (artt. 7, 9, 16).
7. La misura massima del compenso di cui al terzo comma del presente articolo potrà essere variata di anno in anno in relazione al variare del costo della vita rilevabile dagli indici ISTAT. Tale variazione decorrerà, in ogni caso, dal 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce.
8. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le Commissioni già costituite alla data di adozione dell'atto deliberativo di approvazione del presente articolo 16 bis, per le quali sia già stato fissato il compenso e per le Commissioni di Collaudo di forniture e servizi in genere già disciplinate con deliberazione Consiliare n° 631 del 17.6.74 divenuta esecutiva a norma di legge e successive integrazioni e variazioni.

Art. 17

Organi di consultazione democratica

1. Ai fini di una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita del Comune, il Consiglio delibera l'istituzione dei Consigli circoscrizionali di quartiere.
2. Può inoltre deliberare la istituzione di consulte cittadine per determinati problemi.
-Il Consiglio stesso provvede alla stesura dei Regolamenti che determinano i compiti, la funzione e la composizione di detti Organismi, la quale è in rapporto proporzionale alle rappresentanze di tutti i Gruppi presenti nel Consiglio.
3. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco ai sensi di legge.



TITOLO III

DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale si rinnova ogni 5 anni ed esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione. L'elezione dei Consiglieri sono regolate dalle norme previste dal D.P.R. 16-5-1960, n. 570.

Art. 19

Decadenza dei Consiglieri

1. La qualità di Consigliere si perde nei casi contemplati dalla legge (vedi art. 9 del D.P.R. 1960 e art. 289 del T.U. 1915).
2. Possono, inoltre, essere dichiarati decaduti i Consiglieri assenti, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale decorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della relativa proposta.

Art. 20

Giustificazione delle assenze

1. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione per iscritto al Sindaco o a mezzo di altro Consigliere. Della giustificazione si darà atto nel processo verbale.
2. Al termine di ogni seduta sono comunicati ai giornali cittadini, a cura della Presidenza, i nomi dei Consiglieri assenti senza giustificazione.

Art. 21

Convocazione ordinaria

1. Il Consiglio comunale deve riunirsi, in sessione ordinaria, due volte all'anno.
2. In ogni sessione ordinaria dovranno essere dedicate almeno due sedute alla ratifica delle delibere approvate dalle Commissioni.



Art. 22

Convocazione straordinaria

1. Il Consiglio comunale può riunirsi in seduta straordinaria tutte le volte che se ne presenti la necessità:
 - a) su determinazione del Sindaco e alla data stabilita dalla Giunta;
 - b) su deliberazione della Giunta;
 - c) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 23

Convocazione su richiesta di un terzo dei Consiglieri

1. Nel caso previsto dalla lettera c) dell'articolo precedente, la richiesta è effettuata di norma per iscritto e con la indicazione dell'oggetto della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.
2. Tuttavia è ammessa la possibilità che la domanda sia fatta oralmente al Sindaco dai Consiglieri in persona. In tal caso è redatto verbale dal Segretario e controfirmato dai richiedenti. La richiesta è sottoposta con urgenza alla Giunta che fissa la data di convocazione del Consiglio, entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 24

Data delle sedute

1. La Giunta comunale fissa il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio. La riunione deve, comunque, aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta, salvo casi di urgenza (art. 124 T.U. 1915).

Art. 25

Ordine del giorno

1. Il Sindaco compila l'ordine del giorno per il Consiglio comprendendovi le proposte delle Autorità governative e regionali, poi quelle del Presidente e della Giunta, e infine quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione (articoli 151 e 291 T.U. 1915).
2. Hanno la precedenza le questioni sorte in relazione alla composizione degli Organi, per dimissioni, decadenze o qualsiasi altra causa.
3. Il Consiglio può deliberare la inversione dell'ordine del giorno su proposta del Sindaco o di un Consigliere.



4. Sulla proposta di inversione possono parlare due Consiglieri, l'uno favorevole e l'altro contrario e per una sola volta.

Art. 26

Luogo delle riunioni

1. Normalmente le riunioni del Consiglio hanno luogo nell'apposita sala della sede comunale.
2. Tuttavia, per particolari esigenze, la Giunta può designare altra sede, dandone comunicazione al pubblico.
3. I Consiglieri possono proporre alla Giunta variazioni di sede del Consiglio.

Art. 27

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Sindaco, per iscritto, con notifica al domicilio del Consigliere, a mezzo del messo comunale, il quale attesta il giorno e l'ora dell'avvenuta notifica (art. 125 del T.U. 1915).
2. L'avviso delle sessioni ordinarie, con l'elenco preciso degli argomenti da trattare, dovrà essere notificato almeno 5 giorni prima della riunione, mentre quello delle sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima. Tuttavia nei casi di urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.
3. Con le stesse modalità dovranno essere notificate le aggiunte e varianti all'ordine del giorno.

Art. 28

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui, motivatamente, sia stato stabilito, altrimenti.
2. Quando si tratta di argomenti concernenti le persone, la seduta non è mai pubblica (art. 295 T.U. 1915).

Art. 29

Oggetto delle sedute

1. L'elenco degli oggetti da trattare deve essere, a cura del Segretario, pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno prima di quello stabilito per la riunione del Consiglio (art. 125 T.U. 1915).



2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene, 24 ore prima, depositata presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 30

Presidenza delle sedute

1. La presidenza dell'adunanza del Consiglio è assunta, salvo le eccezioni di legge, dal Sindaco. In sua assenza od impedimento, la presidenza spetta all'Assessore Delegato, qualora anche questi ne sia impedito od assente all'Assessore più Anziano.
2. Il Segretario del Comune assume le funzioni di Segretario del Consiglio.
3. E' facoltà del Consiglio, nella discussione di determinati argomenti, di nominare quale segretario un Consigliere e limitatamente alla deliberazione sull'argomento specifico.
4. In tal caso è fatto obbligo di espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi, ed il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione della deliberazione.
5. L'esclusione del Segretario deve avvenire comunque quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 290 del T.U. 1915.
6. Il Sindaco e gli Assessori, che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o sul rendiconto delle stesse gestioni.
7. Il Consiglio comunale, nei casi di cui al comma precedente, elegge un Presidente temporaneo.
8. L'elezione del Presidente temporaneo, quando nessuno si opponga, può farsi per acclamazione, altrimenti si procede, senza discussione, con votazione per schede segrete.

Art. 31

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del Consiglio e ne dirige i lavori.
2. Dichiara aperta e chiusa la seduta, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni in discussione e sulle quali si vota, mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme della legge e del Regolamento.
3. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione.
4. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettere all'Autorità Tutoria.



5. Nell'esercitare le proprie funzioni il Presidente dovrà ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri (Art. 297 del T.U. 1915).

Art. 32

Presenza degli Assessori

1. E' fatto obbligo agli Assessori, salvo specificati motivi, di assistere alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 33

Apertura e validità dell'adunanza

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente, se vi sono interpellanze o interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione.
2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi, non appena accertato il numero legale, mediante l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario o chi per esso, d'ordine del Presidente.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta, agli effetti deliberativi, è dichiarata deserta e, redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti, è rinviata in seconda convocazione.
4. La data della nuova seduta è indicata dai rappresentanti dei Gruppi non oltre il quindicesimo giorno dalla data della prima convocazione.
5. Di norma, salvo casi eccezionali, i lavori del Consiglio terminano alle ore 24, consentendo, comunque, lo svolgimento degli interventi relativi all'argomento in discussione.

Art. 34

Numero legale

1. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene in prima convocazione la metà dei Consiglieri (30 Consiglieri).
2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
3. Gli argomenti da trattare nella seduta in seconda convocazione debbono essere gli stessi all'o.d.g. della seduta in prima convocazione, per i quali non si era deliberato per mancanza di numero legale.



4. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione, non vi concorrono quelli che si allontanano dalla sala e quelli che debbono allontanarsi ai sensi dell'art. 290 T.U. 1915.
5. Il Presidente durante la seduta non è più tenuto alla verifica del numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da un Consigliere.
6. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

Art. 35

Scrutatori

1. Accertata la validità della seduta, il Presidente nomina scrutatori tre Consiglieri, con il compito di assistere alle eventuali operazioni di voto.
2. La minoranza, se presente, ha diritto ad essere rappresentata.

Art. 36

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. I processi verbali di ogni seduta sono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.
2. Sul processo verbale è concesso di prendere la parola solo per proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. Le rettifiche sono riportate nel verbale della seduta in cui sono fatte.

Art. 37

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non sono segnati all'ordine del giorno.
2. Sono tuttavia consentite:
 - a) comunicazioni urgenti su argomenti di particolare significato politico ed amministrativo sulle quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, e presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva;
 - b) celebrazioni di eventi o commemorazioni di persone per le quali può essere all'uopo designato un Consigliere.
3. I Consiglieri che intendono fare le suindicate comunicazioni, celebrazioni o commemorazioni debbono preventivamente informarne il Presidente, ed i relativi interventi non possono eccedere i 10 minuti.
4. Il Presidente in ogni momento può fare comunicazioni su argomenti anche estranei all'ordine del giorno.

Art. 38

Seduta pubblica e seduta segreta

1. Di regola gli argomenti sono trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito. Sono sempre da trattarsi in seduta pubblica: la nomina del Sindaco - della Giunta – dei membri di pubbliche Amministrazioni – dei revisori dei conti – i ruoli degli organici del personale.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 39

Disciplina della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco o dell'Assessore del ramo o dei relatori incaricati dalle relative Commissioni.
2. Il Consiglio può incaricare uno o più Consiglieri di riferire su argomenti che esigono indagini o esame speciale.
3. La relazione può essere omessa o riassunta quando sia stata trasmessa tempestivamente per iscritto ai Consiglieri.
4. Dopo la relazione ha inizio la discussione cui sono ammessi ad intervenire i Consiglieri nell'ordine della richiesta.
5. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per richiamo alla legge o al regolamento e per questioni di carattere incidentale.

Art. 40

Richiami alla legge o al Regolamento (Mozione d'ordine)

1. I richiami alla legge o al regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo consiliare.
3. Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 41

Questioni di carattere incidentale

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione, non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante di ogni Gruppo consiliare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e, poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

Art. 42

Interventi nella discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza, fino a che il Presidente non dichiari chiusa la iscrizione, previo formale invito ai Consiglieri ad iscriversi.
2. Gli oratori parlano al Consiglio dal proprio seggio ed in piedi.
3. Solo il Presidente, per un richiamo al Regolamento, può interrompere l'oratore.
4. Ogni Consigliere, nella discussione di ciascun argomento, ha di norma a propria disposizione un tempo massimo di 30 minuti, trascorsi i quali il Presidente lo invita a concludere. Il Consigliere può riprendere la parola per chiarimenti, per non più di una volta e per non più di cinque minuti, salvo nei casi di questioni incidentali, di dichiarazione di voto o per fatto personale.
5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.



Art. 43

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un Consigliere domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente decide. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronunzia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. E' in facoltà del Presidente rinviare l'intervento per fatto personale alla fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di dieci minuti.

Art. 44

Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare in merito all'oggetto della discussione ordini del giorno ed emendamenti che debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della chiusura della discussione.
2. Per la redazione scritta il Presidente può concedere un breve termine.
3. Quando il presentatore di un ordine del giorno sia assente al momento in cui dovrebbe rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno stesso viene dichiarato decaduto, salvo che un altro Consigliere lo faccia proprio.
4. Non è consentita la presentazione di ordini del giorno quando si tratta di mozioni di fiducia o di sfiducia verso la Giunta.

Art. 45

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere è iscritto a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e concede la parola al relatore.

Art. 46

Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni

1. Dopo la chiusura della discussione e la replica del relatore non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non potrà superare i dieci minuti per ciascun oratore.



3. L'ordine delle votazioni è il seguente:

a) ordini del giorno;

b) emendamenti, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale;

c) singole parti del provvedimento, quando questi si compone di più parti o articoli e quando è chiesta da uno più Consiglieri la votazione per parti separate;

d) provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni che risultano da emendamenti ed ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 47

Forma delle votazioni

1. Normalmente il voto è palese. Le votazioni per scrutinio segreto si effettuano quando si tratti di deliberazioni concernenti persone, o quando la legge lo prescriva.
2. Le votazioni palesi si svolgono per alzata e seduta o per alzata di mano, o, nei casi in cui sia stato richiesto da almeno tre Consiglieri, per appello nominale.
3. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta immediatamente dopo la proclamazione.
4. La controprova è effettuata con lo stesso sistema di votazione o mediante divisione nell'aula, previo ordine del Presidente di chiusura delle porte di accesso nell'aula.
5. Nella votazione per divisione il Presidente indica da quale parte devono porsi i Consiglieri favorevoli e da quale parte quelli contrari, mentre, per il voto con appello nominale, indica il significato del sì e del no.
6. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto ed ordina la chiamata.
7. Iniziata la votazione questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo al regolamento circa la esecuzione della votazione in corso.

Art. 48

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.
2. Salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, ogni proposta messa ai voti si intende approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.



3. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero di voti che raddoppiato darà il numero immediatamente superiore a quello dei votanti.
5. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta o nella stessa seduta o in seduta successiva.
6. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 49

Processo verbale

1. Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale a cura del Segretario.
2. In esso devono essere riportati il resoconto della riunione, i punti principali delle discussioni, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
3. In caso di seduta segreta la relativa parte del verbale è redatta in modo da conservare concisamente menzione di quanto viene discusso e deliberato.



TITOLO IV DEI CONSIGLIERI

Art. 50

Richiamo all'ordine

1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il Consigliere richiamato ha la facoltà di dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Nei casi più gravi il Presidente infligge una nota di biasimo al Consigliere. Questi può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano.
4. Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula.
5. Nei casi più gravi e quando i lavori dell'assemblea non potessero più essere, obiettivamente continuati, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 51

Diritto di intervento

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che concernono anche indirettamente interessi della Città.

Art. 52

Interrogazioni

1. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione, per conoscere se un fatto sia vero, se una determinata informazione sia pervenuta o sia esatta, se su determinati argomenti siano stati presi o siano per essere presi provvedimenti.
3. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o gli Assessori nella prima ora ed anche in attesa che si formi il numero legale e purché sia presente l'interrogante, provvedono a rispondere salvo il diritto dell'interrogante di replicare nel tempo massimo di cinque minuti per dichiararsi soddisfatto o meno.
4. Nell'interrogazione può anche essere richiesta una risposta scritta che deve essere data nei dieci giorni.



Art. 53

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta per conoscere i motivi od i criteri in base ai quali siano stati o stiano per essere adottati, o non lo siano stati, determinati atti o provvedimenti in merito ad un determinato problema.
2. Per l'interpellanza valgono le stesse norme delle interrogazioni.
3. L'interpellante ha, però, anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o degli Assessori.
4. Nel caso in cui l'interpellante si dichiari insoddisfatto ed intenda promuovere una discussione ed una votazione sull'argomento deve presentare una mozione.
5. Nel caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi Consigliere può presentare, sull'argomento, una mozione.
6. Anche le interpellanze possono essere discusse nella prima ora di adunanza, ancorché non sia stato raggiunto il numero legale, purchè siano presenti il Sindaco, l'Assessore interpellato e l'interpellante.

Art. 54

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione al Consiglio.
2. Può altresì consistere in una proposta per esprimere un giudizio di fiducia o sfiducia verso l'Amministrazione, nel qual caso deve essere presentata almeno da un gruppo consiliare.
3. Le mozioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Nel caso in cui la mozione sia stata presentata da più di un terzo dei Consiglieri e contenga anche la richiesta di convocazione del Consiglio, questa deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione della mozione.
4. Più mozioni sullo stesso argomento o su argomenti strettamente connessi, vengono discusse unitariamente.
5. In tal caso il primo firmatario di ciascuna di esse ha diritto a prendere la parola secondo l'ordine di presentazione.
6. Possono, inoltre, intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta. Le interpellanze e le interrogazioni sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, vengono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse ed i presentatori di esse vengono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono votati prima della mozione stessa.



TITOLO V

DEL PUBBLICO

Art. 55

Ammissione e comportamento del pubblico

1. Il Pubblico assiste alle riunioni non segrete del Consiglio comunale dai posti dell'aula consiliare all'uopo riservati e senza turbare il normale svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente richiama chi disturba lo svolgimento della seduta e, nel caso i richiamati persistano nella loro azione di disturbo, ne può ordinare l'espulsione dall'aula e, nei casi di violenza od oltraggio, può ordinarne l'arresto, a norma dell'art. 297 del T.U. 1915. Di ciò se ne farà menzione nel verbale. Per il servizio di polizia nell'aula il Presidente si avvale di Vigili Urbani.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 56

Casi non previsti

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, decide il Consiglio nel rispetto delle leggi vigenti.



ALLEGATO A

(delib. cons. 21.5.84, n. 4)

- 1) Ai Gruppi Consiliari ed ai Consiglieri equiparati a tutti gli effetti ai Capi Gruppo, giusta Art. 7 del vigente Regolamento consiliare, è assegnata una sede proporzionata alla loro consistenza. Per l'allestimento e la custodia di dette sedi provvede il Sindaco, d'intesa con i rispettivi Capi Gruppo e Consiglieri equiparati;
- 2) Il Sindaco provvede altresì all'assegnazione di personale entro i seguenti limiti: tre unità oltre l'autista per ogni Gruppo consiliare, una unità oltre l'autista per ogni Consigliere equiparato ai Capi Gruppo; unità aggiuntive in proporzione di uno per ogni tre Consiglieri o frazione, iscritti a ciascun Gruppo;
- 3) Il personale assegnato come sopra, nel limite massimo di tre unità oltre l'autista per ciascun Gruppo, è equiparato, a tutti gli effetti, al personale delle Segreterie degli Assessori;
- 4) Le sedi di cui al punto uno sono dotate di linea telefonica, di macchine per scrivere e fotostatica, con il relativo materiale di cancelleria, proporzionato alla consistenza dei Gruppi e fissato dal Sindaco sentiti i Capi Gruppo;
- 5) Per ogni ulteriore esigenza, determinante spesa, sarà provveduto con atto deliberativo sentita la conferenza dei Capi Gruppo.